

Regolamento della Consulta Provinciale degli Studenti di Macerata

Capo I - Finalità generali e funzioni della Consulta

Art. 1

La Consulta degli Studenti della Provincia di Macerata ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia per ottimizzare ed integrare in rete le attività integrative extracurricolari, favorire la comunicazione, creare e/o migliorare gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di incontro e di scambio, valorizzare il tempo libero e potenziare l'offerta formativa formulando proposte e pareri.

Art. 2

La Consulta provinciale formula proposte ed esprime pareri al Dirigente dell'Ufficio Scolastico di riferimento territoriale e agli enti locali competenti delle tematiche trattate. I suoi componenti possono essere consultati in sede di Consiglio di Istituto in merito alle attività che riguardano le progettualità previste dal D.P.R. 567/96. I rappresentanti della Consulta coadiuveranno i rappresentanti degli studenti a livello dei Consigli di Istituto relativamente a tutte le altre attività che riguardano la vita e l'attività della scuola.

Capo II - Elezioni della Consulta

Art. 3

Le elezioni dei rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti di Macerata si svolgeranno contemporaneamente alle elezioni studentesche dei rappresentanti di classe e di istituto e comunque entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

Ciò premesso, ai sensi della nota ministeriale prot. n. 17 del 9 ottobre 2008, considerata l'emanazione del D.P.R. 29 novembre 2007 n. 268 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 567/96, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, si eleva a due anni la durata in carica di detti rappresentanti.

Art. 4

I membri della Consulta saranno eletti in numero di due per ogni istituto, avendo cura di tenere in considerazione eventuali sezioni staccate e sedi coordinate al fine di assicurare la massima rappresentatività delle esigenze e dei problemi sul territorio.

Art. 5

È opportuno che almeno uno dei due rappresentanti eletti nei singoli istituti o nelle sezioni associate o scuole coordinate non frequenti l'anno terminale del percorso di studi, per consentire continuità ai lavori della Consulta provinciale.

Art. 5 bis

Ogni istituto scolastico può designare fino a due studenti referenti per la Consulta, in modo da garantire sempre la presenza dei propri rappresentanti agli incontri programmati d'intesa con l'Ufficio Studi dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Macerata. Ogni componente non può effettuare più di due assenze consecutive, salvo che non ricorrano fattispecie straordinarie.

Capo IV - Organi della Consulta e loro funzioni

Art. 6

Per l'organizzazione dei lavori della Consulta provinciale è prevista la costituzione di un gruppo di coordinamento (*Consiglio di Presidenza*), presieduto dal *Presidente della Consulta*, coadiuvato dal *Segretario* della stessa.

Art. 7

La Consulta provinciale provvederà, nella sua prima riunione utile, all'elezione del Presidente, del Vicepresidente (secondo eletto) e del Segretario. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età. Il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, a condizione che siano presenti alla seduta *la metà più uno* dei componenti in carica.

Art. 8

Le funzioni del Presidente sono di coordinare i lavori, facilitare le attività, moderare gli interventi durante il lavoro dei rappresentanti. Ha anche la funzione di rappresentanza nelle circostanze di convocazioni da parte di istituzioni, enti, associazioni.

Art. 8 bis

La Consulta costituisce al proprio interno commissioni di studio e di lavoro, che si riuniscono per autoconvocazione in orario extracurricolare, per formulare proposte ed elaborare documenti e progetti da presentare nel dibattito assembleare.

Capo V - Sede della Consulta

Art. 9

La sede della Consulta provinciale è individuata presso i locali dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Macerata (sito in via Armaroli, 48). È possibile comunque individuare anche altre sedi per lo svolgimento dell'assemblea provinciale.

Capo VI - Convocazione, lavori preparatori e modalità di svolgimento delle riunioni della Consulta

Art. 10

La Consulta provinciale si riunisce almeno una volta al mese. È possibile convocare la Consulta in via straordinaria se sussistono condizioni ed esigenze particolari.

Art. 11

La definizione della data dell'Assemblea della Consulta provinciale viene determinata almeno sette giorni prima della convocazione della stessa e opportunamente trasmessa con apposita nota dal Presidente e da due dei coordinatori al Dirigente dell'Ufficio Scolastico di riferimento territoriale, il quale, attraverso l'Ufficio Studi, si incaricherà di inviare le relative note di comunicazione. Tali date saranno indicate anche nel portale web dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Macerata.

Art. 12

Gli incontri della Consulta provinciale saranno preceduti o da assemblee di istituto o da riunioni del Comitato studentesco per favorire il confronto e la più ampia partecipazione e concertazione.

Art. 13

Le riunioni della Consulta provinciale si svolgono di norma in orario antimeridiano. Nell'eventualità di una riunione straordinaria può essere previsto lo svolgimento nelle ore pomeridiane. La data per le riunioni dovrà essere scelta in modo che non cada in un giorno fisso della settimana, ma in giorni diversi, a rotazione.

Art. 14

L'ordine del giorno delle riunioni sarà stabilito in una riunione dei componenti il Consiglio di Presidenza con il Presidente ed il Segretario.

Art. 15

Per ogni punto all'ordine del giorno discusso nel corso della riunione della Consulta provinciale sarà effettuata una votazione. Per garantire la trasparenza ed il legittimo riconoscimento dei singoli componenti è prevista la rispettiva firma in entrata e in uscita con l'indicazione dei relativi orari. Al

termine di ogni riunione dovrà essere redatto il relativo verbale. L'Ufficio Studi dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Macerata avrà cura di provvedere tempestivamente alla comunicazione delle presenze degli studenti alle istituzioni scolastiche di appartenenza a seguito di ogni singola adunanza.

Capo VII - *Rimborsi e spese di funzionamento*

Art. 16

Il 5 per cento delle somme stanziare ai sensi del DPR 567/96 e disponibili presso i singoli istituti sarà riservato alla copertura delle spese di viaggio (il rimborso è previsto solo per i mezzi pubblici), opportunamente documentate, sostenute dai rappresentanti della Consulta e di ogni altra spesa necessaria al funzionamento delle Consulte provinciali.

Le deliberazioni relative agli acquisti e alle relative somme da impegnare saranno comunicate tempestivamente dall'Ufficio Studi all'istituto scolastico incaricato della gestione contabile ed amministrativa dei finanziamenti della Consulta.

Capo VII - *Norme varie*

Art. 17

La Consulta provinciale può richiedere, a seconda delle necessità, la presenza di esperti che svolgano un ruolo di consulenza tecnica e di supporto per scelte da operare. Ruolo analogo viene di norma svolto dal referente per la Consulta dell'Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Macerata.

Art. 18

Per eventuali comunicazioni inerenti l'attività della CPS, i componenti della Consulta possono utilizzare le linee telefoniche e/o la connessione alla rete internet dei rispettivi istituti scolastici di appartenenza.